

CONSIDERAZIONI SULLA FACOLTÀ DI RIMETTERE LA SCOMUNICA ANNESSA AL DELITTO DELL'ABORTO PROCURATO SENZA L'ONERE DEL RICORSO DURANTE IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Il Santo Padre, nella Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione con la quale annunciava la concessione dell'indulgenza in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia (1 settembre 2015), ha anche trattato dell'**aborto procurato** (cfr. can. 1398) come frutto di «una mentalità molto diffusa» che «ha ormai fatto perdere la dovuta sensibilità personale e sociale verso l'accoglienza di una nuova vita». Ed ha aggiunto che se per alcuni tale fatto è vissuto «con una consapevolezza superficiale, quasi non rendendosi conto del gravissimo male che un simile atto comporta, molti altri invece, pur vivendo questo momento come una sconfitta, ritengono di non avere altra strada da percorrere».

Nella sua sensibilità pastorale, Papa Francesco ha poi affermato: «Penso, in modo particolare, a tutte le donne che hanno fatto ricorso all'aborto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno portate a questa decisione. So che è un *dramma esistenziale e morale*. Ciò che è avvenuto è profondamente ingiusto; eppure, solo il comprenderlo nella sua verità può consentire di non perdere la speranza. Il perdono di Dio a chiunque è pentito non può essere negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta al sacramento della Confessione per ottenere la riconciliazione con il Padre».

Pertanto il Papa ha comunicato la sua decisione «*di concedere a tutti i sacerdoti per l'Anno Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono*» senza l'obbligo dell'ulteriore ricorso, come invece deve avvenire abitualmente.

Alla concessione della facoltà di assolvere, il Santo Padre ha unito questo invito pressante: «*I sacerdoti si preparino a questo grande compito sapendo coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione che aiuti a comprendere il peccato commesso, e indicare un percorso di conversione autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre che tutto rinnova con la sua presenza*».

Prima di tutto è il caso di ricordare che il minore di anni 16 (can. 1323, 1°) non incorre nella pena di censura, come non vi incorrono i fedeli che commisero il “delitto” nelle circostanze di cui al can. 1324, tra cui l'ignoranza dell'esistenza della pena di censura nel caso concreto.

Nell'uso della facoltà ora concessa da Papa Francesco -che riguarda unicamente il delitto dell'aborto procurato- i sacerdoti, ricordando che essi svolgono «*un compito ad un tempo di giudice e di medico*» e che sono costituiti ministri «*contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime*» (can. 978 §1), sappiano anzitutto consolare chi è angosciato ricordando che, qualunque cosa il cuore rimproveri, Dio è più grande del cuore umano e conosce ogni cosa (cfr. *1 Gv* 3, 20). Inoltre, dopo aver istruito il penitente circa la gravità di questo peccato, verifichino attentamente se egli è realmente incorso nella censura; in caso affermativo, imponghino penitenze sacramentali opportunamente efficaci per favorire il più possibile una stabile conversione e, se la situazione lo richiede, esigano la riparazione dello scandalo e degli eventuali danni arrecati.

A titolo di esempio, come penitenza sacramentale, si suggerisce anzitutto di implorare l'indispensabile aiuto di Dio con qualche impegno di preghiera, quale potrebbe essere la partecipazione alla Messa -oltre che festiva- anche in un giorno feriale per un periodo di tempo da determinarsi volta per volta, secondo le concrete possibilità del penitente. Inoltre si può proporre di sostenere un Centro di accoglienza alla vita oppure opere che mirano al bene dei piccoli, senza escludere all'occorrenza di offrire -a quanti fossero intenzionati a ricorrere

all'aborto- sia il consiglio retto per affrontare una maternità non desiderata sia anche, quando possibile, l'aiuto materiale. Con questo non si intende escludere che la soddisfazione possa limitarsi alla preghiera, ma piuttosto sottolineare che l'indirizzo della Chiesa è per una penitenza più direttamente correttiva del disordine compiuto e quindi costruttiva del bene corrispondente.

Da ultimo si ricorda che, in base a quanto disposto dal *Rito della Penitenza* nell'Appendice I, **non è necessaria una formula specifica per rimettere in foro sacramentale la censura**, ma è **sufficiente che il confessore**, pronunciando la formula abituale di assoluzione dei peccati, **abbia l'intenzione di rimettere anche la censura**. Tuttavia il confessore, prima di assolvere dai peccati, se vuole può assolvere dalla censura con la formula proposta per l'uso fuori del sacramento della Penitenza, che dice: **«In forza del potere a me concesso, io ti assolvo dal vincolo di scomunica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»** (*Rito della Penitenza*, p. 115).

La presente concessione favorisca l'esperienza della Redenzione, operata da Cristo Gesù mediante la sua morte e risurrezione, che la Chiesa professa e proclama.